

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1854**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORE, ZANIBELLI, PAVAN, CAPPUGI, CALVI, GITTI, SCALIA, MARTONI, COLLEONI, CAVALLARI NERINO, DRIUSSI, BUFFONE, COLASANTO, BUTTÈ, BIAGGI, GOZZI, GALLI, PERDONÀ, MENOTTI, BUZZI, DE BIAGI, JOZZELLI***Annunciata il 28 ottobre 1955***Estensione della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progressivo perfezionamento degli Istituti della previdenza sociale ha portato alla protezione di un sempre crescente numero di lavoratori e tende a coprire un sempre più esteso numero di rischi cui questi sono soggetti. Ma — vero anacronismo perdurante in questo campo — vi è una numerosa categoria di lavoratori della terra che rimane tuttora fuori del campo di quella fra le assicurazioni sociali, che maggiormente contribuisce a dare la tranquillità per l'avvenire o per il temuto caso di invalidità. Ci riferiamo ai mezzadri e ai coloni parziari ai quali, come è noto, si era bensì estesa l'assicurazione invalidità e vecchiaia con il decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, confermato dal decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 479, ma che vennero poi esclusi dall'assicurazione medesima con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 616.

Si venne così a creare una differenza di trattamento previdenziale fra le varie categorie di lavoratori della terra che non trova giustificazione né economica, né morale, né giuridica.

I mezzadri, invero, sono esposti allo stesso rischio dell'indigenza alla pari degli altri lavoratori agricoli, ove non supplisca anche per

essi una pensione per i casi in cui non possano più lavorare per tarda età o per invalidità sopraggiunta.

L'esigenza dell'estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai mezzadri e coloni parziari è stata posta nella massima evidenza dalla categoria interessata in tutti i suoi congressi ed è stata riconosciuta dai competenti e dagli studiosi della materia.

Della necessità di provvedere al riguardo si sono resi interpreti i presentatori di varie proposte di legge. Ma, sebbene ciascuna di esse abbia degli aspetti favorevoli per i mezzadri e i coloni parziari, vi sono tuttavia delle aspettative di questi che non trovano soddisfacimento nelle proposte medesime.

Riteniamo perciò nostro dovere presentare la presente proposta di legge, la quale, nel minor numero possibile di norme, contempla tutti gli istituti necessari ad attuare la assicurazione invalidità e vecchiaia a favore dei mezzadri e coloni parziari, con l'accoglimento di talune fondamentali richieste che, pur rispondenti a indubitabili canoni di giustizia sociale, non sono tuttavia state considerate dalle precedenti proposte.

Con l'articolo 1 si afferma il principio dell'estensione dell'obbligo dell'assicurazione

invalidità e vecchiaia alle categorie sopradette, secondo le disposizioni vigenti per le altre categorie di lavoratori, ma con la precisazione che i contributi base sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla presente proposta e che per i mezzadri è dovuto un contributo al fondo adeguamento pensioni pari a quello stabilito per i salariati agricoli, mentre per i coloni parziari ne è dovuto uno uguale a quello fissato per i giornalieri di campagna.

Si precisa, inoltre, che all'accertamento e alla riscossione dei contributi di cui sopra si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia di contributi unificati, essendo ovviamente tale procedura la più idonea allo stato attuale.

Nell'articolo 2 si pone il principio della totale esenzione dei mezzadri dal carico contributivo quando, secondo la specificazione contenuta nel 1° comma dell'articolo medesimo, si tratti di mezzadri o coloni il cui reddito sia talmente basso da non permettere che il mezzadro e il colono sopporti il benché minimo onere contributivo.

Nel secondo comma dello stesso articolo 2 si sancisce, invece, l'obbligo del mezzadro e del colono parziario di sopportare un quarto dell'onere contributivo quando il reddito superi il limite di cui sopra.

Ad eliminare questioni analoghe a quelle sorte nell'applicazione del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, l'ultimo comma dell'articolo 2 stabilisce espressamente che l'articolo stesso si applica a tutti i contratti parziari diversi dalla mezzadria e dalla colonia parziaria regolati dal Codice civile: disposizione necessaria, tenuto conto dell'estrema varietà di forme contrattuali, per cui è facile l'insorgere di dubbi circa il campo di applicazione di non poche disposizioni riguardanti i contratti parziari.

L'articolo 3 applica ai mezzadri, ai coloni parziari e ai rispettivi familiari le norme vigenti per quanto concerne la determinazione delle *condiciones iuris* necessarie per l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia.

Nel secondo comma di questo articolo si precisa che, non solo agli effetti della determinazione di quelle condizioni, ma altresì a qualsiasi altro effetto di cui alle leggi vigenti in materia (così, ad esempio, per ciò che riguarda il minimo contributivo richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari), i contributi stabiliti per i mezzadri e per i coloni parziari sono quelli indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente proposta.

L'ultima disposizione dell'articolo 3 sopprime la trattenuta della quota di pensione per i pensionati che continuino a lavorare, prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non soltanto perché tale norma si è palesata ingiusta e di non facile applicazione pure per gli altri lavoratori, ma anche ed in particolare perché di impossibile applicazione nel campo mezzadrile dove i vecchi e gli invalidi continuano a vivere in seno alla famiglia colonica ed è inevitabile che prestino qualche modesto servizio, onde potrebbero sorgere equivoci circa l'entità del lavoro prestato dai pensionati.

Con l'articolo 4 si vogliono sanare due situazioni a carattere transitorio che si verranno a verificare con l'approvazione della presente proposta.

Anzitutto, si ripete la norma transitoria, che già fu accolta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1302, e che è indispensabile onde i coloni, i quali inizieranno l'assicurazione in età superiore ai 45 anni, se uomini, e ai 40 anni, se donne, possano ottenere la pensione al raggiungimento dell'età stabilita normalmente dalla legge.

Il termine minimo di un quinquennio di contribuzione assicura tuttavia quel minimo di versamenti che è logico richiedere anche in questo caso.

Il secondo comma, invece, vuole accogliere quella che è forse la più viva e più profondamente sentita esigenza delle categorie mezzadri e coloniche, ossia il pensionamento di coloro che, avendo già raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia al momento della entrata in vigore della legge emananda, si troverebbero a non potere ottenere la pensione perché esclusi dall'obbligo assicurativo.

A questo proposito occorre tenere presente come il trattamento, indubbiamente particolare, che chiediamo sia fatto a questi vecchi mezzadri e coloni, trovi la sua giustificazione nel dovere della collettività nazionale di riparare a quello che fu un gravissimo torto subito dai mezzadri, i quali, ottenuto inizialmente il beneficio dell'assicurazione invalidità e vecchiaia alla pari con tutti gli altri lavoratori, ne furono poi privati con un provvedimento ingiusto perché sottraeva loro quella garanzia e quella tutela che venivano riservate soltanto agli altri.

Abbiamo previsto, nella presente proposta, che i contributi stabiliti vengano versati integralmente sin dall'inizio dell'applicazione

della legge, e ciò al fine che si costituisca subito un fondo che sarà certamente sufficiente a fronteggiare l'onere delle pensioni ai mezzadri e coloni già in età da pensionamento per vecchiaia. Tuttavia, onde commisurare l'onere alle possibilità di finanziamento previsto, abbiamo elevato per coloro che all'entrata in vigore della legge siano ultrassessantenni, se uomini, e ultracinquantacinquenni, se donne, l'età del pensionamento rispettivamente a 65 e 60 anni.

Con l'articolo 5, infine, si vuole sancire la piena validità dei contributi versati a favore dei mezzadri e coloni parziari in base alle prime disposizioni legislative le quali, come si è detto, avevano sancito l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia anche a questa categoria. Con che si vuole riconoscere valore ed efficacia al sacrificio sopportato da vecchi mezzadri oltre trenta anni fa, ed il cui frutto era stato poi disperso da una improvvida legislazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, disciplinata dal regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle successive modificazioni e integrazioni, è esteso a favore dei mezzadri, coloni parziari e loro familiari obbligati per patto colonico alla coltivazione del podere o del fondo ed all'esercizio delle attività connesse.

Il contributo base per l'assicurazione di cui al primo comma è quello indicato nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

È inoltre dovuto per i mezzadri un contributo giornaliero al Fondo adeguamento pensioni nella stessa misura di quello previsto per i salariati agricoli; per i coloni parziari è dovuto allo stesso Fondo un contributo uguale a quello stabilito per i giornalieri di campagna.

All'accertamento e alla riscossione dei contributi di cui sopra si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dei regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954, e successive modificazioni e integrazioni.

### ART. 2.

Quando il reddito imponibile medio per ettaro del podere o del fondo concesso a mezzadria o colonia, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto 24 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 25 giugno 1939, n. 986, maggiorati del coefficiente 12 a sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi lire 3.600, il pagamento dei contributi base e di quelli integrativi per i mezzadri, i coloni parziari e per i loro fami-

liari è per metà a carico del concedente e per metà a carico dello Stato.

Quando il reddito imponibile medio per ettaro di cui al primo comma dell'articolo precedente superi le lire 3.600, il pagamento dei contributi base e integrativi è per il 50 per cento a carico del concedente, per il 25 per cento a carico dello Stato e per il 25 per cento a carico del mezzadro o colono parziario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche a tutti i contratti parziari, diversi dalla mezzadria e dalla colonia parziaria disciplinate dal Codice civile.

#### ART. 3.

I mezzadri, i coloni parziari e rispettivi familiari hanno diritto alla pensione per invalidità o per vecchiaia quando sussistono per essi le condizioni previste rispettivamente per i salariati fissi e per i giornalieri agricoli dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai contributi indicati per i salariati fissi e per i giornalieri nelle norme dei detti provvedimenti, sono rispettivamente sostituiti, per i mezzadri, i coloni parziari e loro familiari, i contributi indicati nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

Non si applica ai lavoratori considerati dalla presente legge il disposto dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

#### ART. 4.

I mezzadri, coloni parziari e loro familiari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni se uomini e di 40 anni se donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione previste dalle disposizioni vigenti purché possano far valere un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quelli normalmente richiesti, quanti sono gli anni che, all'inizio dell'assicurazione, risultavano mancanti al raggiungimento dell'età, rispettivamente di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, con un minimo di cinque quindicesimi.

Ai mezzadri, ai coloni parziari e ai loro familiari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto l'età di 60 anni se uomini, o di 55 se donne, e non abbiano i requisiti di assicura-

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione e di contribuzione richiesti per il pensionamento per vecchiaia, verrà liquidata la pensione di vecchiaia nella misura minima di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed eventuali successive modificazioni al compimento, rispettivamente, del 65° anno se uomini e del 60° se donne.

ART. 5.

I contributi versati in regime di assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 1920 al 1° luglio 1924 in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, ed i contributi versati nell'assicurazione facoltativa posteriormente al 1° luglio 1924 sono validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia.

TABELLA ALLEGATO A.

MEZZADRI

*Contributo base per ogni anno agrario:*

1. — Uomini titolari del rapporto di mezzadria o colonia .	L.	260
2. — Donne titolari del rapporto di mezzadria o colonia. .	»	218
3. — Uomini di età superiore agli anni 18, non titolari del rapporto di mezzadria o colonia . . . . .	»	210
4. — Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18 non titolari del rapporto di mezzadria o colonia . . . . .	»	134

TABELLA ALLEGATO B.

COLONI PARZIARI

*Contributo base per ogni giornata di lavoro:*

Uomini . . . . .	L.	2 —
Donne e ragazzi . . . . .	»	1,50